COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di FOGGIA)



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 29/12/2023

OGGETTO: Riconognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175. Approvazione.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune Suddetto.

Alla 1° convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Scrutatore Presente Assente
BOVE PIETRO	Presidente	X
MARUOTTI MARIA	Consigliere	X
RUSSO ALESSANDRO	Consigliere	X
LANZELLOTTI WALTER	Consigliere	X
PAGLIARULO DIEGO LUCIO	Consigliere	X
RAUSEO GERARDO	Consigliere	X
CAPANO MASSIMO	Consigliere	X
CARRILLO ANTONIO	Consigliere	X
DEL VENTO ANDREA	Consigliere	X
LOCURCIO MARCO	Consigliere	X
MARUOTTI LOREDANA	Consigliere	X

Assegnati n.11 Presenti n. 10 In Carica n. 11 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. PIETRO BOVE, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella CLEMENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

- "1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività":
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile".

CONSIDERATO:

• Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché

- alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22/09/2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 17/12/2019;

RILEVATO che nel dettaglio con la revisione straordinaria si intende procedere alla trasformazione della società interamente partecipata Sant'Agata Servizi srl da società a responsabilità limitata ad Azienda speciale e mantenere la partecipazione nella società GAL Meridaunia atteso l'interesse pubblico e la irrisoria partecipazione;

ATTESO che a decorrere dal 01 gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019 (L. 30 settembre 2018, n. 145) è stato aggiunto, all'art. 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

ATTESO che con l'art. 16, comma 3-bis, del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 è stato aggiunto, all'art. 24 del TUSP, il comma 5-ter, che sospende per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

CONSTATATO che la società partecipata Sant'Agata Servizi srl ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e pertanto è possibile sospendere l'efficacia della trasformazione in Azienda Speciale;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Agata di Puglia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.:

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (prot. n. 12483/2023);

PRESO ATTO:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: Favorevoli n. 8, Astenuti n. 2 (Locurcio, Maruotti L.), su presenti e votanti n. 10, assegnati n. 11;

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2022 delle società in cui il Comune di Sant'Agata di Puglia detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3. Di sospendere, fino al 31 dicembre 2022, l'efficacia della trasformazione della Sant'Agata Servizi srl

- in Azienda speciale, così come previsto nel piano di revisione straordinario di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/09/2017;
- 4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'ALLEGATO A);
- 6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con votazione palese che ha dato il seguente risultato: Favorevoli n. 8, Astenuti n. 2 (Locurcio, Maruotti L.), su presenti e votanti n. 10, assegnati n. 11;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto di Consiglio Pag. 6

Verbale letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO PRESIDENTE F.to Pietro BOVE

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Antonella CLEMENTE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000 PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica Il Responsabile del servizio F.to DINISI ORONZO PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile Il Responsabile del servizio F.to DINISI ORONZO Pubblicazione, n. RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 267/2000. S. Agata di Puglia lì. Il Responsabile del servizio F.to E' copia conforme all'originale Il Responsabile del servizio A.IUSPA S.Agata di Puglia lì ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2023 (S) Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4° D.L. 267/2000). Sant'Agata di Puglia lì 29/12/2023 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione. Sant'Agata di Puglia lì Il Responsabile del servizio F.to A. IUSPA